

BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ
PROFESSIONALE NEL PERIODO DI FOLLOW UP
ONCOLOGICO

(Art. 3 lett. a.2 del Regolamento dell'Assistenza)

N. 16/2024

Art. 1 – Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 3, lett. a.2 del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della professione, giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 19 dicembre 2024 e del 6 marzo 2025, indice per l'anno 2024 un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di € 4.000.000,00, per favorire lo sviluppo economico dell'Avvocatura attraverso il sostegno all'attività professionale degli iscritti durante il periodo di follow up oncologico, prestazione non in garanzia con la polizza collettiva sanitaria dal 1° aprile 2022.

Per follow up oncologico si intende una serie di controlli regolari e programmati effettuati nei pazienti affetti da una patologia oncologica al fine di monitorare l'evoluzione dello stato di salute, di prevenire la progressione della malattia, di individuare tempestivamente nuove patologie oncologiche primarie o secondarie, di gestire le complicanze a lungo termine e di migliorare la qualità di vita.

Il follow up prende avvio il primo giorno successivo alla cessazione dell'iniziale trattamento chirurgico, radioterapico o medico, indipendentemente dall'adozione di una eventuale successiva terapia antitumorale a lungo termine.

Se la gestione della patologia oncologica non prevede un trattamento iniziale, ma solo controlli seriatati associati o meno a una terapia medica a lungo termine (per es.: terapia ormonale, terapia mirata, immunoterapia, chemioterapia orale o terapia di supporto palliativo) la data di avvio del follow up corrisponde a quella della diagnosi della patologia oncologica¹.

Ai fini della concessione del beneficio assistenziale i controlli di follow-up devono svolgersi a cadenza almeno annuale.

¹ Una patologia oncologica può non essere soggetta a trattamento iniziale chirurgico / radioterapico / medico ma solo a osservazione volta a prevenire eventuali progressioni meritevoli di tempestivo intervento. Il caso è quello del carcinoma prostatico, per il quale in fase iniziale a volte si opta solo per un regime di stretto follow-up. Al tempo stesso una patologia oncologica può non essere trattata chirurgicamente perchè troppo avanzata e, quindi, comportare un follow up volto alla gestione di eventuali terapie a lungo termine. **In entrambi i casi manca un trattamento iniziale e la data di inizio del follow up non può che essere ricondotta a quella della diagnosi.**

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati, non titolari di alcun trattamento di pensione e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Sono, inoltre, destinatari del bando coloro che, alla data della sua pubblicazione, siano titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa, in possesso dei requisiti di cui all'art.4. Ai sensi dell'art.1 comma 6 del Regolamento dell'assistenza, i destinatari non possono beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogata tramite Bandi.

Art. 3 – Importo

Il contributo, **erogato una tantum**, è pari all'importo di € 2.500,00.

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui al successivo art.6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) seguire un regime di follow up oncologico, come definito all'art. 1), iniziato successivamente all'1.1.2022 e ancora in corso alla data di pubblicazione del bando;
- b) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati attivi dall'anno successivo al pensionamento (art. 1 c. 2 Regolamento Assistenza);
- c) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non sono stati oggetto di preventivo accertamento;
- d) non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della professione emanati nel 2025;

e) non aver beneficiato di rimborso totale o parziale per le medesime causali da parte di altri Enti.

Art. 5 - Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata a partire dal 17 marzo 2025 ed entro e non oltre le ore 24,00 del 30 giugno 2025, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it.

Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica, una certificazione medica dalla quale risultino la diagnosi della malattia tumorale e l'indicazione del relativo codice a tre cifre di cui alla Classificazione Statistica Internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati del Ministero della Sanità (Codifica ICD-10), la data di cessazione dell'iniziale trattamento chirurgico, radioterapico o medico (o, se la gestione della patologia tumorale non prevede un trattamento iniziale, la data della diagnosi della malattia tumorale), il tipo di follow-up in corso e, ove possibile, la sua ulteriore durata.

La certificazione medica, redatta esclusivamente secondo l'allegato modello, può essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica o dal medico di medicina generale².

Si precisa che alla certificazione medica non deve essere allegata alcuna documentazione sanitaria.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante deve produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

² Sono i soggetti certificatori indicati nel Decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024 (*"Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico"*). **Si potrebbe inserire tra i medici certificatori anche quelli specialisti nella disciplina attinente alla patologia oncologica non dipendenti del Servizio sanitari nazionale, nel caso in cui i controlli di follow up venissero svolti privatamente.**

Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria formata in ordine crescente dell'ammontare del reddito professionale relativo all'anno 2023.

In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età anagrafica e, in caso di ulteriore parità, dalla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa.

Il Presidente

Avv. Valter Militi

Pubblicato il 17 marzo 2025